

***IL RETTORE***

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 13;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 - co. 95;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n.270, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante la definizione delle classi dei corsi di laurea ai sensi dell'art. 4 del predetto D.M. 270/04;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 738 del 13 maggio 2008 e modificato con D.R. n. 247 del 12.03.10, con annessi gli ordinamenti dei Corsi di studio dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 14;
- VISTO il D.R. n. 1358 del 30 settembre 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze Biologiche, modificato con D.R. n. 1049 del 2009;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 luglio 2010 relativa all'approvazione di modificazioni al testo del predetto Regolamento e ai suoi allegati B1, B2 e C;

***D E C R E T A***

***Art. 1*** - Il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze Biologiche, emanato con D.R. n. 1358 del 30 settembre 2008, già modificato con D.R. n. 1049 del 13 luglio 2009, è ulteriormente modificato agli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 9 e 13 e agli allegati B1, B2 e C.

***Art. 2*** - Tale Regolamento e i nuovi allegati B1, B2 e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sopprimono e sostituiscono i precedenti allegati al D.R. 1358 del 30 settembre 2008 e al D.R. n. 1049 del 13 luglio 2009 a decorrere dall'anno accademico 2010/11.

*Campobasso, li 21 luglio 2010*

***IL RETTORE***

***F.to (Prof. Giovanni CANNATA)***

# ***UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE***

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali



***REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA***

***IN***

***SCIENZE BIOLOGICHE***

***L-13 – “SCIENZE BIOLOGICHE” DEL DM 270/04***

## **ARTICOLO 1** **Definizioni**

Nel presente Regolamento didattico, predisposto ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo e che costituisce parte integrante del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, s'intende:

- a) per Facoltà: la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del Molise;
- b) per corso di laurea (CdL): il corso di laurea in Scienze Biologiche, come individuato ai sensi dell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509;
- c) per titolo di studio: la laurea triennale in Scienze Biologiche rilasciata al termine del corso di studio;
- d) per classe di appartenenza del corso di studio: la classe L-13 definita ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04 che raggruppa l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ed individuata nel DM 16 marzo 2007 ;
- e) per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per attività formativa: ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;
- j) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio del corso di laurea triennale in Scienze Biologiche;
- k) per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze Biologiche;
- l) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- m) per Statuto, lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- n) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270;
- o) per Regolamento sull'Autonomia didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- p) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1<sup>1</sup> del RDA.

---

<sup>1</sup> Art. 1 del RDA - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

## **ARTICOLO 2**

### **Corso di Laurea e Titolo di studio**

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in “Scienze Biologiche” appartenente alla classe L-13 “classe delle Scienze Biologiche” il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegata al RDA nonché all’Allegato B1.
2. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni e comporta l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU).
3. Il Corso di laurea in Scienze è costruito nel rispetto delle Linee-guida concordate e approvate a livello nazionale dal CBUI (Collegio dei Biologi delle Università Italiane) e pertanto si inserisce fra i percorsi di studi di “qualità certificata” sia ai fini di inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia ai fini del proseguimento degli studi, in quanto garantisce i requisiti minimi di accesso a tutte le Lauree Magistrali della Classe LM-6 (Biologia) attivate sul territorio nazionale.

## **ARTICOLO 3**

### **Struttura didattica**

1. Il Corso di Laurea (CdL) è retto dal Consiglio di Corso di Studio (qui di seguito denominato “Consiglio” o CCS) costituito secondo quanto previsto all’Art. 39<sup>2</sup>, comma 8 dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall’art. 39<sup>3</sup>, co. 5 dallo Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

- 
- a) per Regolamento Generale sull’Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
  - b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell’art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
  - c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
  - d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
  - e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell’articolo 4 del DM 270/04;
  - f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all’art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’art. 12 del Regolamento Generale sull’Autonomia, secondo quanto specificato nell’art. 14;
  - g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l’insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
  - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
  - i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
  - j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  - k) per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
  - l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  - m) per curriculum: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
  - n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero.

#### **2. Art. 39 Statuto: Corsi di studio**

1. I Corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento didattico d’Ateneo.
2. Nelle Facoltà con più corsi di studio l’organizzazione didattica può essere demandata ai singoli Consigli di corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nelle Facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà o interateneo.
3. Sono organi del corso di studio il Presidente ed il Consiglio.

3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 39<sup>4</sup>, comma 4 e 7, e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative***

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea, oltre al possesso del titolo di studio specificato dall'art.6<sup>5</sup>, comma 2 del DM 270/04, è richiesto allo studente il possesso di una preparazione iniziale indicata nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. E' obbligatoria la partecipazione a test di ingresso non selettivi volti ad appurare la conoscenza degli elementi essenziali richiesti per lo studio delle discipline matematiche, chimiche, biologiche, informatiche e della lingua inglese. In ogni caso, laddove la verifica non sia risultata pienamente positiva, il CCS può indicare, previa approvazione o su delega del Consiglio di Facoltà, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
3. Il CCS può attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per il soddisfare i requisiti di accesso.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti***

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU),

---

4. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone al Preside della Facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto Presidente un Professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato Vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.

7. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.

In particolare, sono compiti del Consiglio di corso di studio:

- a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo e dal Regolamento di Facoltà;
- b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
- c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
- d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;
- e) la formulazione al Consiglio di Facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

8. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul Corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla Facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il Preside della Facoltà può partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.

9. La Facoltà può deliberare l'istituzione di un unico Consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

<sup>3</sup>. cfr nota 2

<sup>4</sup>. cfr nota 2

<sup>5</sup> **Art. 6, co. 1, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

ai sensi della normativa vigente. Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18<sup>6</sup>, comma 2 del RDA e nell'allegato di cui al successivo comma 2. I CFU rappresentano una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività didattiche che possono essere distribuite nelle forme seguenti:

- 1) 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale;
- 2) 12 ore di di esercitazioni pratiche e/o di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale;
- 3) 16 ore di attività formative relative al tirocinio e allo stage con 9 ore di rielaborazione personale;
- 4) 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame e la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11<sup>7</sup> del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono riportati gli Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento

3. L'Allegato B2 riporta in sintesi gli obiettivi formativi specifici indicati nel RAD, compreso un quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire oltre che indicare quali potranno essere gli eventuali sbocchi professionali e definisce e definisce il Piano di studi contenente, per ogni coorte degli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento:

- l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, la tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e, eventualmente, la frazione dell'impegno orario complessivo di queste che dovrebbe essere riservata allo studio personale;
- le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;

---

#### <sup>6</sup> Art. 18, co.2, del RDA - Crediti formativi

2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

#### <sup>7</sup> Art. 11 del RDA - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale:

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
  - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
  - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
  - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
  - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

- le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

4. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14<sup>8</sup>, co. 3, lettera a), dall'art. 17<sup>9</sup>, co. 3, relativo al parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19<sup>10</sup> del RDA e rimane comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati<sup>11</sup> nello specifico anno accademico. Oltre che allegato al presente regolamento può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CCS o allegato alla guida dello studente.

5. Le schede che costituiscono l'allegato B3 sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:

a) il settore scientifico disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici, la tipologia della forma didattica, i crediti, le ore di didattica e le eventuali propedeuticità;

---

<sup>8</sup> **Art. 14, co.3, del RDA - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

<sup>9</sup> **Art. 17, co. 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche**

3. La Commissione didattica paritetica:

- a) formula proposte di programmazione annuale dell'attività didattica dei Corsi di studio;
- b) verifica la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti
- c) elabora e propone alla commissione didattica iniziative atte a migliorare l'organizzazione ed i risultati della didattica, delle attività di tutorato e dei servizi di orientamento offerti dal corso di studio
- d) esprime pareri su tutte le questioni sulle quali i Consigli di Facoltà, di Corso di studio o la Commissione didattica ritengono di consultarla

<sup>10</sup> **Art. 19 del RDA - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Consigli di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. La mutazione, comunque proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

<sup>11</sup> **Art. 15, co. 4 del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio:**

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

b) le modalità di verifica della preparazione che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

L'allegato B3 del presente regolamento viene aggiornato congiuntamente all'allegato B2 e, oltre che allegato al presente regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CDL o allegato alla guida dello studente.

6. Nell'ambito delle tipologie di insegnamento, qualora necessario per le esigenze didattiche, il CCS potrà prevedere, anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi, l'attivazione di attività didattiche istituzionali e/o integrative sotto forma di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio, in biblioteca o presso altre strutture convenzionate, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica di profitto e di rappresentare per lo studente il docente di riferimento del corso. In assenza del Coordinatore il Presidente della commissione d'esame sarà nominato dal Preside della Facoltà tra i docenti dei moduli.

8. La distribuzione delle attività formative secondo un determinato ordine cronologico segue un criterio logico di propedeuticità approvato dal CCS. Variazioni a questo ordine propedeutico possono essere autorizzate dal CCS dopo presentazione di una motivata richiesta da parte dello studente e mediante l'inclusione dei cambiamenti proposti in uno specifico piano di studi individuale. L'elenco delle propedeuticità assolutamente da rispettare è indicato nell'All.B4.

## **ARTICOLO 6** ***Manifesto degli studi***

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli studi di cui all'Art.20 del RDA, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità di presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio, laddove previsto;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche conformemente al calendario accademico;
- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f) eventuali propedeuticità ex art. 14, comma 3, lett. b), del RDA <sup>12</sup> per l'ammissione a sostenere esami di profitto;

---

<sup>12</sup> **Art. 14, co.3, lett. b) del RDA : Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
- f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, comma 7, del RDA <sup>13</sup>;
- h) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali
- i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.

2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dalla Facoltà, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.

3. Per gli studenti in corso il Piano di Studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del corso di laurea, come richiesto dall'art.10 <sup>14</sup>, comma 5, del DM 270/04.

## **ARTICOLO 7**

### ***Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali***

1. Il Consiglio di Corso di Studio coordina le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo con la Commissione per la valutazione della didattica d'Ateneo (art. 29 del Regolamento Didattico d'Ateneo) suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23 <sup>15</sup> del RDA e dagli artt. 4 <sup>16</sup>, co. 2, e 33<sup>17</sup>, co. 4, dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito WEB dell'Università degli Studi del Molise.

---

#### <sup>13</sup> **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

#### <sup>14</sup> **Art. 10, co. 5, del DM 270/04: Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi**

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

#### <sup>15</sup> **Art. 23 del RDA: Attività di orientamento e di tutorato**

- 1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT.  
Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
- 2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
- 3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
- 4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, e secondo le norme specifiche stabilite da ciascuna Facoltà.

## **ARTICOLO 8**

### ***Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a singoli insegnamenti***

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono regolamentati dagli artt 33<sup>18</sup>, e 35<sup>19</sup> del RDA.
2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30<sup>20</sup> del RDA.

---

<sup>16</sup> **Art. 4, co. 2, dello Statuto: Diritto allo studio**

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream.

<sup>17</sup> **Art. 33, co. 4 dello Statuto: Facoltà**

4. Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

<sup>18</sup> **Art. 33 del RDA: Ammissione a singoli insegnamenti**

1. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.  
Le singole Facoltà possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire, fermo restando che il numero massimo dei crediti da acquisire non sia più di 30.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.  
In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.
4. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

<sup>19</sup> **Art. 35 del RDA: Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
  - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
  - b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
  - c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

<sup>20</sup> **Art. 30 del RDA: Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.  
I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.  
I Consigli di corso di studio possono subordinare il riconoscimento di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.  
A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;  
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dalle Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

In particolare, il Consiglio, per consentire il passaggio degli studenti già iscritti ad altri corsi di studio dell'Ateneo al Corso di Laurea in Scienze Biologiche, valuterà l'equipollenza degli esami di Corsi attivati in Ateneo accreditandone il peso relativo calcolato in crediti formativi. Possono essere riconosciuti CFU per attività formative pregresse universitarie e/o di livello post-secondario. Il riconoscimento di CFU per attività formative universitarie pregresse, anche post laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Scuole di Specializzazione, Dottorati), nella stessa Università o in altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di Studio.

I CFU in oggetto possono essere riconosciuti a condizione che:

- a) la formazione sia accuratamente certificata dalla struttura che ha erogato l'attività formativa;
- b) nel certificato risultino chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti e le finalità delle attività formative, il metodo di valutazione ed il profitto dell'esame finale.

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM del 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del corso di laurea. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 60.

3. Vengono riconosciuti CFU per le attività formative a scelta dello studente previste nell'Ordinamento didattico del corso di studio, ai sensi dell'art. 10, comma 5a del DM 270/2004 e dell'art. 3, comma 5 del DM 16 marzo 2007. Per crediti a scelta debbono intendersi i CFU che lo studente può acquisire mediante scelta libera ed autonoma tra le seguenti attività formative:

- a) esami e prove di accertamento sostenute per i corsi aggiuntivi messi a disposizione ogni anno dalla Facoltà, presso altri corsi di laurea e/o di studi dell'Università degli Studi del Molise e/o di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già previsti dal Piano degli Studi;
- b) attività, collaborazioni e partecipazioni dirette a studi e ricerche. Laddove sia identificabile e certificabile la durata oraria dell'attività svolta acciocché sia possibile valutare l'effettivo monte ore impiegato con la regola che 1 cfu deve corrispondere a non meno di 25 ore lavorative;
- c) partecipazione a congressi, convegni, seminari (previa richiesta inoltrata al Consiglio di Corso di Studio);
- d) partecipazione a stage formativi, scuole estive e simili.

Le scelte verranno comunque comunicate al Presidente del Consiglio di Corso di Studio all'inizio delle attività didattiche (entro il 30 novembre). Questi CFU sono riconosciuti secondo le modalità di cui al comma 5, art. 10 del Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei (RADA). Per i punti b, c, d, il riconoscimento di tali CFU viene effettuato dal CCS previa richiesta da parte dello studente. Lo studente, in questo caso, è tenuto a fornire la documentazione che il Consiglio riterrà indispensabile ai fini del riconoscimento.

4. Il Consiglio potrà, anno per anno, deliberare che in casi specifici l'accettazione di una pratica di trasferimento sia subordinata ad una graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti dal CCS stesso.

---

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

5. Il Consiglio della struttura didattica competente può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di Laurea o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studi individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà presentare un piano di studi riferito solo alle attività formative che intende frequentare e delle quali riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione. L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studi relativo al completo percorso formativo di 180 crediti, non può dare diritto alla prova finale ed al relativo conseguimento del titolo di studio.

6. Gli studenti già iscritti ai precedenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro corso di studio attivato secondo il nuovo ordinamento. Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di studio e dovrà presentare un apposito piano di studi individuale. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

## **ARTICOLO 9**

### ***Studenti iscritti a tempo parziale, studenti fuori corso e decadenza degli studenti***

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione in corso, di essere iscritto al Corso di Laurea con la qualifica di studente a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'Ateneo nel "Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale". Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, ritengano di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Laurea, e prevedano di non poter sostenere entro la durata normale del Corso le relative prove di valutazione. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. La obbligatorietà alla frequenza alle esercitazioni di laboratorio dipenderà dalle indicazioni fornite da ciascun Docente del Corso di Studio. Pertanto, sulla Guida dello studente per ciascun insegnamento che prevede attività di laboratorio verrà segnalata l'eventuale obbligatorietà della frequenza alle esercitazioni.

2. Gli studenti che abbiano seguito tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguano il titolo accademico saranno considerati come studenti fuori corso ai fini della sola partecipazione alle sessioni straordinarie di esame (aprile e dicembre).

3. In base linee di indirizzo dettate dall'Ateneo, lo studente è considerato "decaduto" se non supera tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi entro un numero di anni accademici pari al massimo al doppio della durata legale del Corso di Laurea (per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche entro max il 3° anno fuori corso). Gli studenti iscritti con regime di studio a tempo parziale sono considerati fuori corso dopo un numero di anni pari, al massimo, al doppio della durata normale del Corso. Anche per questi studenti è previsto un numero massimo di iscrizioni in qualità di fuori corso pari alla durata normale del Corso di Laurea riferita agli studenti iscritti con regime di impegno a tempo pieno.

## **ARTICOLO 10**

### ***Esami ed altre verifiche di profitto***

1. Le norme relative agli esami di profitto, comprese la regolamentazione della composizione delle commissioni di esame per la verifica del profitto degli studenti e dello svolgimento degli esami stessi, sono quelle contenute nell'art. 29<sup>21</sup> del RDA

---

<sup>21</sup> Art. 29 del RDA : Verifiche del profitto

2. Nel caso di corsi plurimi i relativi esami vanno tenuti con le medesime modalità.
3. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e contestuale e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Preside designa il Presidente di Commissione.
4. I crediti relativi alle ulteriori attività di cui all'art. 10<sup>22</sup>, comma 5, lettere d) ed e) del DM 270 del 22/10/04, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS e relative alla tipologia delle competenze acquisite.
5. Il Presidente del CCS concorda con il Preside di Facoltà all'inizio di ogni semestre le date degli esami e delle altre prove di verifica, curando che:
  - a) esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
  - b) non vi siano sovrapposizioni di date tra esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo anno di corso;
  - c) eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.

- 
1. I Consigli di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.  
A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.
  2. Gli esami di profitto possono essere orali, e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
  3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.  
Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
  4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
  5. Fatti salvi i casi di iterazione reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
  6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.  
Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Facoltà.  
Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).  
Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.
  7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.  
La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.  
Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.  
I Regolamenti di corso di studio di una Facoltà possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
  8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
  9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.  
Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà.  
Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
  10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

<sup>22</sup> Cfr nota 10.

6. Laddove non sia differentemente indicato, l'acquisizione dei crediti relativi alle attività pratiche, di laboratorio, di progetto o simili relative ad una specifica attività formativa potrebbe essere anche svolta mediante progressiva attività di verifica durante la frequenza in modo da non costituire parte dell'esame finale relativo a quella attività formativa.

## **ARTICOLO 11** **Mobilità internazionale**

I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32<sup>23</sup> del RDA.

## **ARTICOLO 12** **Doveri didattici dei Docenti di ruolo**

1. I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26<sup>24</sup> e 27 del RDA<sup>25</sup> e dal Regolamento Didattico di Facoltà, ove esistente. In particolare, contestualmente alla

---

### **23 Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.  
La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

### **24 Art. 26 del RDA: Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica nell'Ateneo può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica *ex-cathedra* dei docenti dell'Università degli Studi del Molise.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Facoltà.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, ovvero attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, solo previa autorizzazione della Facoltà e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dal Regolamento interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato del D.L. 29/93.

### **25 Art. 27 del RDA: Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del

predisposizione del Manifesto degli studi, il Consiglio di Corso di Studio propone alla Facoltà l'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

### ARTICOLO 13

#### *Prova finale e conseguimento del titolo di studio*

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale ai sensi dell'art. 31<sup>26</sup> del RDA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di Ateneo in materia e alla normativa vigente.

---

docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventive autorizzazione.

2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessiva svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Preside che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà.
4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

#### <sup>26</sup> **Art. 31 del RDA: Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.

La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

E' rimessa alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

Le Facoltà definiscono, altresì, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.

Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN.)

Le Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dalle Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il Preside della Facoltà o altro docente di ruolo da lui delegato. La delega è data di norma ad un docente di prima fascia. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia, previa autorizzazione della Facoltà, il Preside può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 del presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

4. Il Consiglio della struttura didattica competente redige, ai sensi dell'art.19 del RDA, il Supplemento al Diploma per ogni studente utilizzando l'apposito modello approvato dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico. Nel Supplemento al Diploma verranno indicate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente relativamente al suo percorso formativo, tenendo in particolare evidenza quelle derivanti dal particolare curriculum seguito.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Modifiche del Regolamento Didattico di Corso di Laurea***

Le modifiche al Regolamento Didattico saranno proposte dal CCS e approvate dal Senato Accademico previa delibera da parte del Consiglio di Facoltà non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi previa approvazione del Consiglio di Facoltà.

#### **ARTICOLO 15**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Facoltà e al Regolamento Didattico di Ateneo.

---

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Ordinamento didattico di **Scienze Biologiche**; coorte 2010/11

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	SubTot	Totale
Base (48)	Discipline biologiche (24)	BIO/02	5	41	80
		BIO/04	8		
		BIO/05	5		
		BIO/06	6		
		BIO/10	10		
		BIO/18	7		
	Discipline matematiche, fisiche e informatiche (12)	FIS/01	6	12	
		MAT/06	6		
	Discipline chimiche (12)	CHIM/02	7	27	
		CHIM/03	11		
CHIM/06		9			
Caratterizzanti (42)	Discipline botaniche, zoologiche, ecologiche (12)	BIO/03	5	13	56
		BIO/07	8		
	Discipline biomolecolari (12)	BIO/11	8	17	
		BIO/19	9		
	Discipline fisiologiche e biomediche (9)	BIO/09	5	26	
		BIO/12	1		
		BIO/16	8		
		MED/04	4		
		MED/42	8		
	Affini e integrative		BIO/13	8	
GEO/05			4		
MED/46			6		
Altre attività formative	Abilità informatiche e telematiche				3
	Tirocinio				4
	Lingua straniera				3
	Prova finale				4
	Esami a scelta				12
<b>Totale</b>					<b>180</b>

***Obiettivi formativi qualificanti della classe***

Gli obiettivi del Corso di laurea in Scienze Biologiche sono di fornire una solida conoscenza di base dei principali settori delle Scienze Biologiche e una buona padronanza delle metodologie e tecnologie inerenti ai relativi campi di indagine scientifica, offrendo una preparazione adeguata per assimilare i progressi scientifici e tecnologici e per conoscere e trattare correttamente gli organismi viventi.

Nell'ottica di un'adeguata integrazione con gli standard europei, le competenze in uscita che i laureati nel Corso di Laurea debbono acquisire, in termini di risultati di apprendimento attesi, rispondono agli specifici requisiti individuati dalla Tabella Tuning predisposta a livello nazionale (Collegio dei Biologi Università Italiane- CBUI) per la classe L-13, e qui di seguito riportati secondo il sistema dei Descrittori di Dublino:

**A: Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)**

*Risultati di apprendimento attesi*

In termini di acquisizione di competenze teoriche ed operative con riferimento a: biologia dei microrganismi e degli organismi animali e vegetali; aspetti morfologici/funzionali, chimici/biochimici, cellulari/molecolari/genetici, evolutivisti, ecologico-ambientali; meccanismi di riproduzione, sviluppo ed ereditarietà; fondamenti di matematica, statistica, fisica e gestione di dati informatici.

*Metodi di apprendimento*

Corsi fondamentali nelle discipline di base.

Corsi di base di biologia cellulare, animale e vegetale.

*Metodi di verifica*

Prove di esame individuale sia in forma scritta che orale.

**B: Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)**

*Risultati di apprendimento attesi*

In termini di acquisizione di competenze tecnico-scientifiche multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, incluse quelle statistiche e bioinformatiche per l'analisi biologica. In particolare, analisi della biodiversità, analisi e controllo della qualità, igiene dell'ambiente e degli alimenti, analisi biologiche, biomediche, microbiologiche e tossicologiche, metodologie biochimiche, biomolecolari, biotecnologiche.

*Metodi di apprendimento*

Esercitazioni numeriche nei corsi. Esercitazioni pratiche nei corsi di laboratorio previsti nel piano degli studi. Compilazione di relazioni scritte delle esperienze di laboratorio e svolgimento di prove scritte.

*Metodi di verifica*

La verifica sarà effettuata durante le esercitazioni di laboratorio e nel corso delle prove di esame consistenti nella risoluzione di problemi o nello svolgimento di semplici esperimenti di laboratorio e nell'interpretazione dei risultati.

### **C: Autonomia di giudizio (making judgements)**

#### *Risultati di apprendimento attesi*

In termini di acquisizione di giudizio critico con riferimento a: valutazione e interpretazione di dati sperimentali di laboratorio; sicurezza in laboratorio; valutazione della didattica; principi di deontologia professionale e approccio scientifico alle problematiche bioetiche.

#### *Metodi di apprendimento*

Insegnamenti teorici e di laboratorio, con esercitazioni pratiche dove verrà valutata l'effettiva capacità dello studente di pervenire alla soluzione di un problema in maniera autonoma, giustificando le scelte operative e valutando i risultati.

#### *Metodi di verifica*

Prove di esame dove sarà valutata la effettiva consapevolezza da parte dello studente dei criteri operativi e della congruenza dei risultati sperimentali.

### **D: Abilità comunicative (communication skills)**

#### *Risultati di apprendimento attesi*

In termini di acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione con riferimento a: comunicazione in lingua italiana e straniera (inglese) scritta e orale; abilità informatiche, elaborazione e presentazione dati; capacità di lavorare in gruppo; trasmissione e divulgazione dell'informazione su temi biologici d'attualità.

#### *Metodi di apprendimento*

Elaborazione e presentazione delle relazioni di laboratorio e di conoscenze di ulteriori abilità informatiche. Elaborazione di una relazione scritta della prova finale e sua discussione con l'ausilio di programmi opportuni per la trasmissione di informazione.

#### *Metodi di verifica*

Esami, presentazione della tesi.

### **E: Capacità di apprendimento (learning skills)**

#### *Risultati di apprendimento attesi*

In termini di acquisizione di adeguate capacità per lo sviluppo e l'approfondimento di ulteriori competenze, con riferimento a: consultazione di materiale bibliografico, consultazione di banche dati e altre informazioni in rete. Disponibilità critica all'aggiornamento continuo delle conoscenze, sostenuta da adeguati strumenti conoscitivi. Più nello specifico, come tali competenze emergano dal complesso integrato delle attività formative erogate dal Corso di laurea viene esplicitato in dettaglio a livello del Regolamento didattico, dove la stretta corrispondenza fra le unità didattiche e il sistema dei Descrittori europei è verificato tramite l'utilizzo del format comune della scheda-Tuning nazionale (CBUI).

#### *Metodi di apprendimento*

L'acquisizione di tali capacità sarà possibile durante l'intero percorso formativo, sotto la guida dei docenti e dei tutor, di stage, in particolare con l'uso nei corsi di testi in inglese, e durante la preparazione dell'elaborato finale.

#### *Metodi di verifica*

Singole prove di esame e nella prova finale

Il laureato in Scienze Biologiche potrà rivestire qualifiche di tipo tecnico-operativo e/o gestionale in qualità di dipendente di un ente pubblico o privato e come libero professionista in diversi ambiti di impiego, così come qui di seguito riportato:

- Laboratori di ricerca di base ed applicata, pubblici e privati.
- ASL (laboratori di igiene e profilassi, laboratori di analisi, laboratori merceologici).
- Assessorati all'igiene e al commercio (analisi chimiche, biologiche e microbiologiche della catena alimentare dalla produzione al consumo - HACCP), alla Sanità (analisi del rischio biologico e chimico ai sensi della l. 626/96), ed all'ambiente (analisi chimiche e microbiologiche ai sensi della l. 152/99; monitoraggio inquinamento atmosferico delle aree produttive e dei centri abitati).
- Attività di consulenza sulla valutazione del rischio chimico e biologico degli ambienti lavorativi, laboratori di analisi, istituti, per l'accreditamento e certificazione secondo le normative ISO, industrie chimico-farmaceutiche ed agro-alimentari.

***Il corso prepara dunque alle professioni di (categoria ISTAT):***

Biologo (2.3.1.1.1)

Biochimico (2.3.1.1.2)

Ecologo (2.3.1.1.7)

Ai fini indicati, in relazione agli obiettivi specifici, il corso di laurea si articola in attività didattiche di diversa natura che comprendono: corsi di lezione (anche attraverso risorse tecnologiche multimediali), esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione di elaborati. L'attività didattica-formativa è organizzata in corsi monodisciplinari o integrati (nel caso in cui le attività siano organizzate in moduli didattici). Ogni corso monodisciplinare è costituito da almeno 6 crediti. Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati per un massimo equivalente a 10 crediti, impartiti anche da più docenti, con un unico esame finale. L'attività didattica è organizzata con riferimento alle aree disciplinari aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattici-formativi. Il corso di laurea è articolato in una parte destinata alla formazione di base (80 crediti) e in una parte caratterizzante (56 crediti). A queste si devono aggiungere le attività formative relative a discipline affini o integrative (18), le attività scelte dallo studente (12 crediti), tirocinio (4 crediti), la lingua straniera (3 crediti) e la prova finale (4 crediti). Nel corso di studi verrà dato ampio spazio ad attività pratiche (esercitazioni, laboratorio, tirocinio), che saranno svolte presso le strutture dell'Ateneo sia ad Isernia che a Campobasso, nonché presso Strutture convenzionate con l'Ateneo, come ad esempio i Presidi di Igiene e Profilassi delle ASL regionali, i laboratori chimico-clinici e microbiologici, i laboratori merceologici, le Oasi naturalistiche, le Aree Protette, i Parchi regionali e nazionali, i Giardini Botanici.

**Organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche (coorte 2010/2011)**

SSD indica il/i Settore Scientifico Disciplinare di riferimento e i relativi CFU nell'insegnamento; Esercitazioni/Laboratorio indica i CFU di queste specifiche attività formative; la tipologia dell'insegnamento è indicata con B (base), C (caratterizzante), I (affine e integrativo), A (altro).

<i>I anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>	<i>Eserc</i>
Matematica	MAT/04	B	6		
Biologia cellulare	BIO/13 (8) + BIO/06 (2)	I	10	1	
Fisica	FIS/01	B	6	1	
Chimica generale ed inorganica	CHIM/03	B	8	1	1
			<b>30</b>		

<i>I anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>		<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>	<i>Eserc</i>
Informatica	Altro		3		
Botanica generale e sistematica	BIO/03 (5) + BIO/02 (5)	C	10	2	
Zoologia ed elementi di anatomia comparata	BIO/05 (5) + BIO/06 (3)	B	8	1	
Inglese	lingue straniere		3		
Ecologia	BIO/07	C	8	1	
			<b>32</b>		
			<b>CFU I ANNO</b>	<b>62</b>	

<i>II anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>		<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>	<i>Eserc</i>
Chimica organica	CHIM/06	B	9	1	
Anatomia e istologia	BIO/16 (8) + BIO/06 (1)	C	9	1	
Chimica Fisica	CHIM/02	B	7	1	
			<b>25</b>		

<i>II anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>		<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>	<i>Eserc</i>
Fisiologia ed elementi di immunologia	BIO/09 (5) + MED/04 (4)	C	9		
Genetica	BIO/18	B	7		
Biochimica	BIO/10	B	10	1	
A scelta		A	12		
			<b>38</b>		
			<b>CFU II ANNO</b>	<b>63</b>	

<i>III anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>		<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>	<i>Eserc</i>
Fisiologia vegetale	BIO/04	B	8	1	
Igiene	MED/42	C	8		
Biologia Molecolare	BIO/11	C	8	1	
			<b>24</b>		

<i>III anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>		<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>	<i>Eserc</i>
Microbiologia generale	BIO/19 (9)	C	9	3	
Metodologie diagnostiche	MED/46 (6) + BIO/12 (1)	C	7	3	
Analisi ambientale	CHIM/03 (3) + GEO/05 (4)	A	7	2	
Tirocinio		A	4		
Attività di tesi		A	4		
			<b>31</b>		
			<b>CFU III ANNO</b>	<b>55</b>	

### **Propedeuticità da rispettare:**

Per ottenere il miglior rendimento nell'apprendimento sono obbligatorie le seguenti propedeuticità:

<i>per sostenere l'esame di</i>	<i>lo studente deve aver superato l'esame di</i>
Chimica Organica	Chimica Generale ed Inorganica
Chimica fisica	Chimica Generale ed Inorganica Fisica Matematica
Biochimica	Chimica Organica
Genetica	Biologia Cellulare
Biologia molecolare	Biochimica Biologia Cellulare
Metodologie diagnostiche	Biochimica
Fisiologia vegetale	Biochimica Biologia Vegetale Biologia Cellulare
Microbiologia generale	Biologia Molecolare
Analisi ambientale	Chimica generale ed inorganica

## Organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche

(coorte 2008/2009 e 2009/10)

### Curriculum Bio-molecolare

SSD indica il/i Settore Scientifico Disciplinare di riferimento e i relativi CFU nell'insegnamento; Esercitazioni/Laboratorio indica i CFU di queste specifiche attività formative; la tipologia dell'insegnamento è indicata con B (base), C (caratterizzante), I (affine e integrativo), A (altro).

<i>I anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Matematica	MAT/04	B	6		
Biologia cellulare	BIO/13 (8) + BIO/06 (2)	I	10		1
Fisica	FIS/01	B	6		1
Chimica generale ed inorganica	CHIM/03	B	8	1	1
			<b>30</b>		

<i>I anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Informatica	INF/01	B	3		
Biologia vegetale	BIO/03	C	5		1
Zoologia ed elementi di anatomia comparata	BIO/05 (5) + BIO/06 (3)	B	8		1
Inglese	lingue straniere		6		
Ecologia	BIO/07	C	8		1
			<b>30</b>		
			<b>CFU I ANNO</b>	<b>60</b>	

<i>II anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Chimica organica	CHIM/06	B	9		1
Anatomia e istologia	BIO/16 (8) + BIO/06 (1)	C	9		1
Chimica Fisica	CHIM/02	B	7		1
			<b>25</b>		

<i>II anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Fisiologia generale	BIO/09	C	9		
Genetica	BIO/18	B	7		
Biochimica	BIO/10	B	10		2
A scelta		A	12		
			<b>38</b>		
			<b>CFU II ANNO</b>	<b>63</b>	

<i>III anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Fisiologia vegetale	BIO/04	B	8		1
Igiene	MED/42	C	8		
Biologia Molecolare	BIO/11	C	8		1
			<b>24</b>		

<i>III anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Microbiologia generale e ambientale	BIO/19 (9) + GEO/05 (4)	C	13		3
Metodologie diagnostiche	MED/46 (6)+BIO/12 (3)	C	9		3
Bio-informatica	INF/01	B	3		
Tirocinio		A	4		
Attività di tesi		A	4		
			<b>33</b>		
			<b>CFU III ANNO</b>	<b>57</b>	

## Organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche

(coorte 2008/2009 e 2009/2010)

### Curriculum Bio-ecologico

SSD indica il/i Settore Scientifico Disciplinare di riferimento e i relativi CFU nell'insegnamento; Esercitazioni/Laboratorio indica i CFU di queste specifiche attività formative; la tipologia dell'insegnamento è indicata con B (base), C (caratterizzante), I (affine e integrativo), A (altro).

<i>I anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Matematica	MAT/04	B	6		
Biologia cellulare	BIO/13 (8) + BIO/06 (2)	I	10		1
Fisica	FIS/01	B	6		1
Chimica generale ed inorganica	CHIM/03	B	8	1	1
			<b>30</b>		

<i>I anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Informatica	INF/01	B	3		
Biologia vegetale	BIO/03	C	5		1
Zoologia ed elementi di anatomia comparata	BIO/05 (5) + BIO/06 (3)	B	8		1
Inglese	lingue straniere		6		
Ecologia	BIO/07	C	8		1
			<b>30</b>		
			<b>CFU I ANNO</b>	<b>60</b>	

<i>II anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Chimica organica	CHIM/06	B	9		1
Geopedologia	GEO/05	A	6		1
Botanica sistematica	BIO/02	B	8		1
			<b>23</b>		

<i>II anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Fisiologia generale	BIO/09	C	9		
Genetica	BIO/18	B	7		
Biochimica	BIO/10	B	10		2
A scelta		A	12		
			<b>38</b>		
			<b>CFU II ANNO</b>	<b>61</b>	

<i>III anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Fisiologia vegetale	BIO/04	B	8		1
Fondamenti di VIA e misurazioni ambientali	BIO/07 + BIO/03 + AGR/05	C	9		
Biologia Molecolare	BIO/11	C	8		1
			<b>25</b>		

<i>III anno – II semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>tipol.</i>	<i>CFU</i>	<i>Eser.</i>	<i>Lab.</i>
Microbiologia generale e ambientale	BIO/19 (9) + GEO/05 (4)	C	13		3
Geobotanica e Selvicoltura	BIO/03-AGR/05	C	10		3
Bio-informatica	INF/01	B	3		
Tirocinio		A	4		
Attività di tesi		A	4		
			<b>34</b>		
			<b>CFU III ANNO</b>	<b>59</b>	

### **Propedeuticità da rispettare:**

Per ottenere il miglior rendimento nell'apprendimento sono obbligatorie le seguenti propedeuticità:

<i>per sostenere l'esame di</i>	<i>lo studente deve aver superato l'esame di</i>
Chimica Organica	Chimica Generale ed Inorganica
Chimica fisica	Chimica Generale ed Inorganica Matematica Fisica
Biochimica	Chimica Organica
Genetica	Biologia Cellulare
Biologia molecolare	Biochimica Biologia Cellulare
Metodologie diagnostiche	Biochimica
Fisiologia vegetale	Biochimica Biologia Vegetale Biologia Cellulare
Microbiologia generale e ambientale	Biologia Molecolare

### ***Prova Finale***

La Laurea in Scienze Biologiche si consegue dopo aver superato una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato scritto di tesi. La tesi verte su un argomento specifico, sotto la guida di almeno un docente o ricercatore universitario (Relatore) del Corso di Studio o afferente alla Facoltà, o comunque un docente dell'Ateneo o contrattista titolare di un insegnamento, il quale supervisionerà l'attività nelle sue diverse fasi. Essa consiste in una relazione scritta elaborata in modo originale su argomenti teorici (eventualmente anche sperimentali e/o osservativi), nei campi scientifici oggetto delle attività formative previste nell'Ordinamento Didattico o in un campo interdisciplinare con prevalente uso di metodologie, teoriche e/o sperimentali e/o osservative.

Superato l'esame di Laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Scienze Biologiche.

La discussione della tesi avviene alla presenza di una commissione all'uopo nominata costituita da docenti del CCS e della Facoltà.

Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato.

Qualora il voto di laurea non sia inferiore a 110 la Commissione può attribuire allo studente la distinzione della lode.

### ***Modalità di richiesta della Tesi***

Può chiedere la Tesi uno studente iscritto al III anno della Laurea Triennale, che ha conseguito almeno n. 120 CFU. Situazioni particolari, che non abbiano questi requisiti, saranno valutate caso per caso. Lo studente può concordare l'argomento della Tesi con un Relatore a sua scelta. Subito dopo aver concordato con il Relatore prescelto l'argomento della prova finale, lo studente dovrà presentare al Presidente del CCS domanda di assegnazione della tesi compilando l'opportuno modulo, disponibile presso la Segreteria Didattica della Facoltà contenente il nome del Relatore, l'argomento della prova, l'eventuale indicazione della struttura presso cui il lavoro sarà svolto e controfirmato dal Relatore e dall'eventuale Tutore presso la struttura esterna al Dipartimento. La Segreteria del CCS, esaminata la richiesta, assegna la tesi e nomina il Relatore ufficiale. Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e di lavoro autonomo di sufficiente qualità e che l'elaborato di tesi documenti tali acquisite capacità.

### ***Ammissione all'esame di Laurea***

E' ammesso all'esame di laurea lo studente che ha conseguito tutti i crediti previsti all'art. 12 , comma 2 del Regolamento del CdL. Gli studenti laureandi sono tenuti a depositare in Segreteria Studenti almeno 20 giorni prima della seduta di laurea, la copia della tesi di laurea identica a quella che sarà oggetto della discussione, registrata su CD non riscrivibile, con etichetta adesiva contenente: nome, cognome, numero di matricola e relativa firma; indicazione del titolo e della materia oggetto dell'elaborato; formato file; nome, cognome e firma del relatore e dell'eventuale correlatore. Il CD deve essere conservato in una custodia rigida recante una etichetta con le medesime indicazioni.

Con l'apposizione della propria firma sulle due etichette (CD e custodia) il relatore garantisce il contenuto del CD medesimo, assicurando che la versione della tesi in esso contenuta è quella definitiva che sarà oggetto di discussione nella seduta di laurea ed attesta l'approvazione del lavoro di tesi svolto dallo studente, autorizzandolo a sostenere la prova finale.

Una sola copia cartacea della tesi di laurea va consegnata alla Segreteria di Presidenza che verrà messa a disposizione della Commissione e restituita al candidato dopo la seduta di laurea. I laureandi, inoltre, devono inviare al Presidente della Commissione di Laurea il file con l'abstract della tesi mediante posta elettronica.